

Sospensione mutui per l'evento sismico che ha colpito i comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastragni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 – PROROGA DEL TERMINE DI SOSPENSIONE

Ai sensi del comma 462 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (cd. "Legge di Bilancio 2022") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito i Comuni interessati.

Pertanto, i **soggetti titolari di mutui** relativi a edifici distrutti o resi inagibili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, con residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, hanno il **diritto di richiedere alle Banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale** fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Inoltre, i soggetti che abbiano già in passato beneficiato della misura **possono presentare una nuova richiesta di sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2022**

Il soggetto titolare del mutuo è tenuto ad accompagnare la richiesta di sospensione con un'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità anche parziale dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione di sanzioni penali.

CheBanca! si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari di finanziamenti, persone fisiche con residenza nei Comuni colpiti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il **10 giugno 2022** la sospensione delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. La sospensione si applicherà di norma a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla richiesta.

Costi ed effetti della sospensione

Sospensione totale: nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione della rata comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Sospensione parziale: nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo

riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.